

Italo Birocchi

## I manuali di storia del diritto in Italia dal dopoguerra ad oggi\*

*Legal history handbooks in Italy from the post-war period to the present day*

SOMMARIO: 1. Il problema - 2. Il manuale di Calasso - 3. Dopo Calasso: una tempesta culturale, inizialmente senza manuali - 4. Tra “prestiti” e proposte nuove: la manualistica degli anni Settanta - 5. Il convegno fiorentino del 1992 - 6. Una pioggia di manuali - 7. Si chiude il Novecento - 8. Non solo storiografia italiana: in particolare l'originale proposta di Hespanha - 9. Nel nuovo secolo: quale manuale per una materia sconfinata? - 10. Una riflessione finale.

ABSTRACT: The essay offers a concise account of the historical-legal manuals in Italy from the post-war period to the present. In this time span it seems possible to define three distinct periods. In the first (1945-1970), the problem of the manual arose in function of a tradition to be rebuilt without the nationalistic influence inherited from fascist culture. In the second (1970-2000) and in the third (2000-2023), in the new cultural contexts and with the expansion of University for the masses, the production of manuals has expanded its space-time scope but at the same time has become specialized. The most recent manuals are collective works that try to satisfy the complex needs of a conscious historical education for the future jurist.

KEYWORDS: Legal History in Italy after 1945; the Manuals and the Authors; the Typology.

---

\* Col titolo *Lehr- und Handbücher der Rechtsgeschichte in Italien von der Nachkriegszeit bis heute*, il saggio è già apparso in versione tedesca in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte», Germanistische Abteilung, CXLI (2024), pp. 457-498.

## 1. *Il problema*

È possibile una lettura stratigrafica dei manuali giuridici come rispecchiamento di una certa disciplina? La risposta negativa sembrerebbe d'obbligo, almeno se si accredita l'idea corrente che essi siano uno strumento didattico, per un uso di massa, necessariamente distante dai metodi di studio e dalle direzioni di ricerca che sono espressioni specialistiche ma anche parte dinamica di ogni disciplina. Queste camminano e progrediscono sperimentando sempre vie nuove, che faticano ad essere recepite nel testo di insegnamento (sarebbe comunque forte il rischio di renderlo dispersivo). La distinzione tra ricerca e didattica sembra insomma impedire che il manuale, per la sua funzione, possa rispecchiare l'intero ramo del sapere<sup>1</sup>.

Le cose però appaiono subito più complicate, se solo si considera che la funzione dei manuali non rimane la stessa nel corso del tempo<sup>2</sup>. In certe fasi – per esempio, quando si lancia la proposta di autonomia di una certa materia – essi assumono il compito di racchiudere sinteticamente le tematiche principali, gli snodi e i caratteri distintivi rispetto alle altre. Inoltre, se si guarda al comparto storico-giuridico che qui interessa, si constata che in certi periodi sono presenti solo pochissimi libri didattici (o addirittura uno solo) mentre in altri prevale la pluralità; ci sono poi fasi in cui l'autore è solitamente un singolo e altre in cui a por mano all'opera è un gruppo di studiosi. Ancora, nell'esperienza della

<sup>1</sup> Sul tema, pensosamente, M. Sbriccoli, *Intervento*, in *L'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno. Strumenti, destinatari, prospettive*, Milano 1993, pp. 122-124.

<sup>2</sup> Lo stesso rapporto tra didattica e ricerca è assai variabile. Quando nacque l'ordinamento didattico dello Stato unitario italiano (1861), al professore di diritto si chiedeva di essere semplicemente un didatta, a cui solo dopo alcuni decenni si affiancò la figura dell'uomo di ricerca; e questa poté essere avviata e implementata senza iati con l'insegnamento, costituendo il manuale lo strumento per comprendere e segnare i contenuti e i limiti di ciascuna materia rispetto alle altre e nel contempo il mezzo attraverso il quale lo studente poteva riprendere e introitare la voce del maestro ascoltata a lezione. Un esempio tipico di un manuale che, frutto di annose ricerche originali e però fattosi anche strumento didattico, è quello di Antonio Pertile, che cominciò a essere pubblicato in dispense, ad uso scolastico, nel 1871. Nella sua maestosità finale lo conosciamo come un trattato complessivo della materia (in 9 tomi compreso l'indice), che si stenta a credere potesse essere anche libro di preparazione dello studente per l'esame (A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino 1892-1903); nell'ampia letteratura v. I. Birocchi, *I manuali di insegnamento della storia del diritto nel secolo XIX in Italia*, in G.P. Brizzi - M.G. Tavoni (curr.), *Dalla pecia all'e-book. Libri per l'Università: stampa, editoria, circolazione e lettura*, Bologna 2009, specialmente pp. 388-390 e M.G. di Renzo Villata, *Per una storia del diritto (italiano). Antonio Pertile e la prima cattedra della materia*, in «Quaderni per la storia dell'Università di Padova», XLV (2012), pp. 63-103.

manualistica non appare irrilevante che un certo libro sia espressione o no di una scuola (per cultura di fondo o per adozioni scolastiche), che di per sé è un aggregato di studiosi più o meno significativo entro la disciplina.

In effetti se appare troppo semplicistico leggere i manuali come il rispecchiamento di una disciplina, tuttavia è possibile e sembra anzi utile considerarli entro un contesto culturale e funzionale che, mentre dipende fundamentalmente dalla tradizione scientifica della materia su cui vertono, dal modo in cui essa viene fatta propria nel presente e dalla sua posizione nell'ordinamento curricolare, è però interpretato da ciascun autore secondo la propria sensibilità e secondo le sollecitazioni provenienti dal mercato editoriale<sup>3</sup>. In questo *mix* oggettivo-soggettivo c'è spazio per un certo rispecchiamento della disciplina, magari in senso critico. È la conseguenza del necessario ancoraggio dell'autore alla propria tradizione scientifica, che può essere rivissuta e anche trasformata, ma non annullata. In realtà, poi, nel tessuto formativo della materia confluiscono tante esperienze diverse, che rendono viva e speciale ciascuna disciplina, ma che ne sono anche un condizionamento. Da qui l'importanza del genere manualistico, anche quando – come non di rado oggi – assume un carattere “residuale”: allorché serve essenzialmente agli studenti non frequentanti per la preparazione all'esame, perché il titolare dell'insegnamento preferisce seguire tematiche particolari e magari stralciare parti e brani tratti da vari testi da segnalare a coloro che seguono le lezioni<sup>4</sup>.

Resta in ogni caso la valenza del manuale come direttrice attorno a cui il corso si dipana o almeno come orizzonte di riferimento. Esso in definitiva possiede caratteristiche specifiche, ma nel contempo può essere compreso entro late classificazioni che scandiscono la vita di ogni disciplina scientifica. Qui si proverà a tracciare un resoconto sommario della manualistica storico-giuridica in Italia tra il secondo dopoguerra e oggi<sup>5</sup>. In tale arco temporale sembra

<sup>3</sup> Considerazioni pertinenti in A.-S. Chambost, *Premiers Jalons pour une histoire des manuels de droit*, in *Histoire des manuels de droit. Une histoire de la littérature juridique comme forme du discours universitaire*, Paris 2014, specialmente p. 29 e *passim* e F. Audren, *Les juristes en travailleurs manuels*, *ivi*, pp. 343-344.

<sup>4</sup> L. Garlati, *La storia siamo noi. La manualistica storico-giuridica e il problema di un'identità disciplinare*, in I. Birocchi-M. Brutti (curr.), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, p. 255.

<sup>5</sup> Un utile affresco sulla manualistica italiana dell'Otto-Novecento nei comparti storico-giuridico, civilistico e costituzionale è proposto in A. Lovato (cur.), *I generi letterari della storiografia giuridica. La produzione didattica negli ultimi due secoli (manuali, trattati, corsi e prolusioni)*, Torino 2019; per il diritto civile v. anche M. Nardoza, *Manualistica e cultura del codice civile in Italia tra Otto e Novecento*, Roma 2012 e, per il diritto romano, E. Stolfi, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, *cit.*, specialmente pp. 21-43. In ambito internazionale, da segnalare l'esemplare

possibile rinvenire tre periodi distintamente caratterizzati: a) nel primo, accanto a proposte nuove per la disciplina, fundamentalmente il problema del manuale si pose in funzione di una tradizione da ricostruire (1945-1970): b) nel secondo, con l'esplosione dell'Università di massa, fiorirono novità manualistiche in molte direzioni, che hanno trasfigurato la collocazione della materia (1970-2000); c) nel terzo, la manualistica si è confrontata con orizzonti inediti della disciplina, nello sforzo di definire la sua identità contemporanea (2000 - 2023<sup>6</sup>).

Resta da precisare l'oggetto stesso della rassegna, il manuale, la cui identificazione, nonostante l'apparenza, non è immediata ed anzi alquanto arbitraria<sup>7</sup>. Poiché infatti l'insegnamento della Storia del diritto italiano – come è noto, era questa la denominazione ufficiale della materia, che rimase fino alla fine del Novecento – si svolgeva in un biennio, il docente aveva campo libero nella scelta di come strutturare i due corsi. Non di rado alternava lezioni di respiro generale e, rispettivamente, speciale o settoriale (spesso di sapore monografico). Ma poteva suddividere la trattazione della materia in altro modo: per esempio dedicando le lezioni del primo anno alle fonti e ai lineamenti del diritto pubblico e quelle del secondo a qualche branca del diritto privato (persone, famiglia, successioni, obbligazioni). Ci si trova così di fronte a testi che sotto varie etichette (per lo più “corsi di lezioni”) o magari senza etichette potevano rispondere sia all'esigenza formativa generale della materia, sia a quella di approfondimento di qualche aspetto, con la conseguenza di rendere estremamente difficile una valutazione comparativa dei vari strumenti didattici in uso. Non molto diversa la situazione del nuovo secolo allorché, diventato operativo il sistema dei “crediti”, per lo più l'offerta formativa si è articolata in un corso basico generale e in un corso di approfondimento o settoriale.

Nella selezione dei testi da tenere in conto per la presente rassegna si è scelto perciò, con qualche arbitrio, di procedere secondo una duplice restrizione: da un lato si è tenuto conto solo dei testi espressamente pensati per l'insegnamento, dall'altro si sono esclusi quelli che, pur utilizzati didatticamente, appaiono come volumi a carattere monografico o comunque settoriale. Per evitare un'esposizione troppo descrittiva, che si risolverebbe in definitiva in una

---

ricerca condotta da J. Rückert, *Die Rechtsgeschichtswissenschaft in Deutschland zwischen Grundgesetz 1949 und Stammheim/Mogadischu 1977 – ihre Zielsetzungen, Werkgestaltungen und Rechtswerte*, in I. Biocchi-P. Caroni (curr.), *Storici del diritto allo specchio. Sei racconti contemporanei*, Pisa 2022, pp. 203-305, ove si trovano distese considerazioni sui caratteri della manualistica storico-giuridica tedesca dopo la sconfitta del nazionalsocialismo.

<sup>6</sup> Un panorama di problemi è in L. Garlati, *La storia siamo noi*, cit., pp. 255-260.

<sup>7</sup> Belle e articolate considerazioni in F. Audren, *Les juristes en travailleurs manuels*, cit., specialmente pp. 339-340 e in J.-Ch. Gaven, *Les manuels de droit à l'épreuve des recensions d'ouvrages*, in *Histoire des manuels de droit*, cit., pp. 55- 61.

rassegna di titoli e di autori, si mirerà soprattutto a cogliere le esigenze a cui di volta in volta i manuali che entrano in considerazione provarono a rispondere.

## 2. *Il manuale di Calasso.*

Se si conducesse un'inchiesta tra gli storici del diritto più anziani in Italia sul manuale che nella materia ha lasciato l'impronta più importante negli anni della ricostruzione del dopoguerra (in questo caso fino a tutti gli anni Sessanta), è molto probabile che l'indicazione convergerebbe pressoché all'unanimità su *Medioevo del diritto* di Francesco Calasso (1904-1965)<sup>8</sup>. Preparato dalle *Lezioni* pubblicate nel 1938 per i suoi studenti fiorentini e poi da quelle del 1946 (con successivi ritocchi) per gli allievi romani, è il manuale della maturità dell'autore. Nel contempo, pur nella sintesi didattica, può essere considerato come il manifesto della ricostruzione della materia<sup>9</sup>.

In effetti, con la fine della dittatura, avevano perso attrattiva i manuali in voga nella temperie culturale del fascismo, tanto più che i rispettivi autori erano scomparsi, o sotto epurazione, o comunque in una fase terminale di carriera. È il caso della *Storia del diritto italiano* di Arrigo Solmi (1873-1944), la cui terza e ultima edizione (1930) è forse il prototipo di quella manualistica di stampo nazional-positivistico in voga agli inizi del secolo e ben accolta in seno al regime<sup>10</sup>. Ed è pure il caso delle *Lezioni di storia del diritto italiano* di Silvio Pivano (1880-1963), modesto prodotto di scuola che, avviato nel 1934 ma con edizioni successive fino al 1948, non sembra sia andato oltre la cerchia dei suoi studenti torinesi<sup>11</sup>. Non molto diversa, nonostante le apparenze, è la vicenda della *Storia del diritto italiano* di Pier Silverio Leicht (1874-1956), anch'egli uomo in vista tra

---

<sup>8</sup> Sono comunque eloquenti le testimonianze di Bognetti e Paradisi, sul finire degli anni Quaranta (nell'attesa della versione definitiva del manuale calassiano: v. I. Birocchi, *Cose di casa: al tempo di Calasso e un poco oltre*, in *Storici del diritto allo specchio*, cit., pp. 27-33) e di Vismara e Padoa Schioppa, ex post (G. Vismara, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., p. 19; A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa*, I, *Il medioevo, parte prima*, Padova 1995, p. 8).

<sup>9</sup> In generale v. D. Quagliani, *Storia del diritto e identità disciplinare: dalla caduta del fascismo ai primi anni Settanta*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit., pp. 136-148.

<sup>10</sup> L'autore era stato del resto esponente delle alte gerarchie del regime arrivando ad essere nominato sottosegretario e poi ministro guardasigilli. Ideato negli anni giovanili dell'insegnamento a Parma, il manuale era stato edito già nel 1908 e nel 1918.

<sup>11</sup> L'opera è giustamente appena menzionata nella voce curata da I. Soffietti in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M. N. Miletta (dirr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, II, p. 1605.

le file del regime, sottosegretario alla Pubblica istruzione, preside della Facoltà giuridica romana, deputato (eletto nel 1924 e 1929) e poi senatore (dal 1934). È vero infatti che l'opera manualistica dello studioso friulano fu ristampata ancora negli anni Settanta, per un uso risalente alla scuola dei suoi allievi. Ma obiettivamente l'impianto risentiva di un'ottica molto vecchia con un volume dedicato alle fonti e con la trattazione secondo la suddivisione tra diritto pubblico e diritto privato (al quale erano dedicati diversi volumetti secondo le principali partizioni della materia); l'impostazione era di stampo evoluzionista<sup>12</sup> e cercava di sposare l'erudizione, allora considerata il timbro dello storico del diritto, con la dogmatica che necessariamente doveva informare l'opera dei giuristi (da qui l'analisi per istituti, secondo una sistemazione che cronologicamente arrivava sino alla prima codificazione dello Stato unitario). L'interesse era poi rivolto strettamente al diritto nazionale e l'*elemento etnico* era ancora predominante<sup>13</sup>.

È appunto in questo panorama che si inserisce il manuale di Calasso, il quale del resto fu chiamato alla Sapienza romana all'indomani della caduta della dittatura come notorio antifascista, per segnare in qualche modo il voltar pagina di una Facoltà che, per funzione ideologica e persone attive nei ranghi professorali, era stata vicinissima al regime<sup>14</sup>. L'opera aveva il segno dell'innovazione, non disgiunta però dal legame con la tradizione. Faceva parte di un progetto molto ampio, solo in piccola parte attuato: al volume sulle fonti, effettivamente pubblicato nel 1954, col tempo se ne sarebbero dovuti affiancare altri da dedicare agli istituti portanti del diritto pubblico e del privato<sup>15</sup>. La continuità con la

<sup>12</sup> P.S. Leicht, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Milano 1943, introduzione, pp. 1-2.

<sup>13</sup> Ivi, p. 2. Per la partizione della materia, ma con molta maggiore articolazione ed erudizione, lo sforzo di Leicht si situava ancora sulla scia del fortunato manualetto di C. Calisse, *Storia del diritto italiano*, 3 voll., Firenze 1891 (con successive edizioni), che era stato suo immediato predecessore sulla cattedra romana; tornato all'insegnamento dopo la lunga parentesi quale consigliere di Stato (in pensione dal 1929), Calisse tuttavia propose agli studenti un suo nuovo testo di *Lezioni* (dettagli in I. Birocchi, *Cose di casa*, cit., p. 28 e nota 44).

<sup>14</sup> Calasso fu chiamato nel 1945, insieme a un altro notorio giurista antifascista, Vincenzo Arangio Ruiz (v. I. Birocchi, *Sul crinale del 1944: Filippo Vassalli e la reinvenzione del ruolo della Facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma dopo la caduta del fascismo*, in M. Cavina (cur.), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna 2014, pp. 271-272). Dalla fama antifascista derivò, come si sa, l'arresto di Calasso all'indomani dell'uccisione a Firenze di Giovanni Gentile: a scopo dimostrativo, come per fortuna rivelò la sua liberazione dopo una decina di giorni di prigionia.

<sup>15</sup> Fu approntata solo l'edizione di un corso sul negozio giuridico, che uscì in due momenti, nel 1957 e nel 1959, per essere subito raccolto in un unico volume (F. Calasso, *Il negozio giuridico. Lezioni di storia del diritto italiano*, Milano 1959). Tra i temi del diritto pubblico è possibile che il maestro pugliese pensasse alla sovranità, al pari del negozio oggetto di sue attenzioni di studio fin dalle ricerche giovanili e svolto, con riferimento al pensiero dei

tradizione in cui si era formato tra gli anni Venti e Trenta è evidente nella scelta di suddividere la trattazione tra le fonti e la dogmatica del diritto privato e pubblico<sup>16</sup>; il richiamo alla necessità della fusione tra storia e dogmatica fu infatti il tema battente di quegli anni, in opposizione critica allo storico meramente erudito e di fatto isolato dal contesto giuridico<sup>17</sup>. Ma la tempra di Calasso non era incline alla visione della realtà – anche quella della materia che maneggiava – come congiunzione di elementi: sia che si occupasse di fonti, sia che lavorasse attorno a un istituto del diritto lo storico della Sapienza superava la concezione meccanica e perveniva a una storia del pensiero giuridico<sup>18</sup>. Ed era poi questa l'esigenza sollevata da alcune delle più avanzate menti del tempo<sup>19</sup>.

---

glossatori, in un affresco di grande suggestione concepito nei mesi tragici del 1943-44 (F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità. Studio di diritto comune pubblico*, Firenze 1945). Sta di fatto che dopo la sua morte l'allievo Ennio Cortese realizzò un efficacissimo strumento didattico destinato ai suoi studenti cagliaritari, e poi a quelli pisani e romani: E. Cortese, *Il problema della sovranità nel pensiero giuridico medioevale*, Roma 1966 (e successive edizioni).

<sup>16</sup> L'autore aveva anche dedicato un saggio alla "dicotomia" privato/pubblico: F. Calasso, *Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico* (1943), ora in «Annali di storia del diritto», IX (1965), pp. 57-87.

<sup>17</sup> Per tutti F. Ferrara, *Trattato di diritto civile italiano*, I, *Dottrine generali*, Roma 1921, p. 217.

<sup>18</sup> Lo ha riconosciuto P. Grossi, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, p. 33.

<sup>19</sup> Con intuizione fulminante, nel 1941 Rotondi prevedeva che, dopo la fase di interesse per la storia esterna e poi, più beneficamente, per la storia dei dogmi, la storiografia dovesse occuparsi della storia del pensiero giuridico (M. Rotondi, *La «Teoria generale del diritto» di F. Carnelutti*, in «Rivista di diritto privato», XI [1941], parte I, pp. 361-362); ma negli anni Trenta si potrebbero anche riportare le posizioni innovatrici di Tullio Ascarelli, Giuseppe Chiarelli e Massimo Severo Giannini, tutti a favore di un uso concreto e vivo della storia dogmatica. A metà di quel decennio una attenzione costante a considerare il grande tema della crisi del diritto attraverso l'analisi del pensiero giuridico si coglie in S. Trentin, *La crisi del diritto e dello Stato*, a cura di G. Gangemi, Roma 2006 (edizione originale Paris 1935: opera assai originale dell'amministrativista veneto, che preferì lasciare la cattedra e l'Italia pur di non sottostare alla legge 24 dicembre 1925 n. 2300, che consentiva al governo di allontanare dall'ufficio i funzionari che si ponessero «in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del governo»). In campo civilistico aveva dato un esempio generalmente ritenuto eccellente J.W. Hedemann con *Die Fortschritte des Zivilrechts im XIX Jahrhundert*, I-II, Berlin 1910-1930, che, pur presupponendo una sfera culturale unica di interesse europeo, non trattava specificamente dell'esperienza in Italia (da qui l'invito di un suo recensore rivolto alla storiografia italiana a colmare la "lacuna": G. Tedeschi, [Recensione a Hedemann], in «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XII [1932], p. 156). Da allora si pose il problema di come fare una storia del pensiero giuridico, che non avesse come oggetto né semplicemente *i fatti*, con cui ha a che dare lo storico, né *i dogmi*, che sono il pane usuale dei giuristi, bensì le teorie, le idee e le mentalità rilevanti per il diritto, la cui ricostruzione richiede una adeguata contestualizzazione nella quale siano ricompresi sia i fatti, sia i dogmi (in proposito cfr. P.

Ed ecco la novità: senza dismettere la concezione della positività del diritto come insieme di norme costituite, si affacciava l'idea che la ricostruzione storica dovesse necessariamente guardare al pensiero giuridico, e questo anche in quella branca del diritto, il pubblico, che sembrerebbe più legata alla volontà del sovrano<sup>20</sup>. Compatto, stretto entro una tessitura animata dalle grandi idealità medievali, storicamente però assai mobili, *Medioevo del diritto* è certo uno dei capolavori didattici del Novecento. I rapporti tra individuo, comunità di appartenenza e istituzioni erano visti in movimento come un prisma cangiante, ove mutavano i protagonisti, le loro esigenze primarie, le mentalità e naturalmente le fonti: la *lex romana* e quella del *rex*, gli usi, la *consuetudo*, le tante specie di norme statutarie, e il composito *ius canonicum*, nel complesso intreccio che la dottrina ottocentesca chiamerà particolarismo giuridico, ma che era sentito come espressione delle molteplici appartenenze dell'uomo nella sua vita mondana e spirituale. E l'interprete era partecipe attivo della formazione del diritto; non solo il *doctor* che agiva nelle scuole giuridiche bassomedievali e che dispensava *consilia*, ma anche il povero *scriba*, che si affaticava nel tradurre entro gli schemi dei formulari la volontà delle parti. Uno storicismo integrale animava il particolare idealismo calassiano trasfigurandolo in senso realistico: la storia del diritto emergeva come storia dei popoli.

Naturalmente il manuale riproponeva la grandiosa concezione del *ius commune*, a cui lo storico pugliese lavorava da oltre vent'anni. Niente a che vedere con la spenta e nazionalistica interpretazione solo pochi anni prima riproposta da Solmi in una raccolta di saggi<sup>21</sup>. La visione calassiana si proiettava in Europa nella convinzione che il diritto comune fosse l'ossatura di una civiltà che apparteneva ai popoli del continente e che aveva trovato la fioritura più significativa nell'esperienza medievale<sup>22</sup>. Nell'affresco rinnovatore non mancavano tuttavia i segni del legame con la temperie culturale in cui era germogliata la sua costruzione: in particolare nel considerare il diritto comune come "sistema" (e addirittura come sistema "legale", che appare alquanto fuori misura per la sua estensione in contesti ordinamentali e temporali tanto estesi e un tributo troppo

---

Costa, *'Dire la verità': una missione impossibile per la storiografia?*, in «Quaderni fiorentini», XLI [2020], specialmente p. 28 ss.).

<sup>20</sup> F. Calasso, *I glossatori e la teoria della sovranità*, cit., pp. 4-6.

<sup>21</sup> A. Solmi, *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937. Nel 1939, dopo l'esautoramento da guardasigilli, lo storico emiliano aveva chiesto e ottenuto da Mussolini varie prebende, tra cui il trasferimento (senza chiamata della Facoltà) alla Sapienza romana proprio sulla cattedra di Diritto comune.

<sup>22</sup> Su questi temi ha dedicato belle pagine L. Loschiavo, *Francesco Calasso, il 'sistema del diritto comune' e il desiderio di un'Europa del diritto*, in «Rivista internazionale di diritto comune», XXXIV (2023), pp. 277-296.



esoso pagato al legalismo positivistico). Sembra inoltre che la pur nitida apertura all'Europa fosse alquanto generosa nel mantenere all'Italia un ruolo pressoché esclusivo come centro di irradiazione della civiltà giuridica.

### 3. *Dopo Calasso: una tempesta culturale, inizialmente senza manuali*

Scritto per la scuola, *Medioevo del diritto* conteneva però integralmente l'interpretazione scientifica di Calasso. Un libro d'autore, dunque, nel quale era racchiuso un pensiero che si rivolgeva alla comunità degli studiosi non meno che degli studenti; il suo successo sopravvisse per diversi anni dopo la morte dello storico pugliese (1965)<sup>23</sup>.

La generazione nata nel primo decennio del Novecento produsse parzialmente testi per la scuola. Spesso le lezioni erano edite nella forma litografata, con circolazione di fatto ristretta ai propri allievi, che solo nelle grandi Università si poteva dire di numero cospicuo. Non mancavano tuttavia gli echi delle discussioni sulla posizione della materia nel curriculum formativo e sui suoi contenuti: come sfruttare al meglio la durata biennale del corso e come superare quella situazione di fatto che vedeva le ricerche fermarsi ai secoli medievali – era ancora il portato della vecchia concezione che faceva dello storico del diritto un erudito indagatore degli antichi documenti con strumenti diplomatici e paleografici – e, corrispondentemente, i manuali arrestarsi alle soglie dell'età moderna. I volumi dedicati alle fonti non varcavano quelle soglie: lo si è visto nello stesso manuale di Calasso, ma lo stesso si registra con le corrispondenti opere dei più giovani Astuti e Paradisi, pur animate da metodi diversi (dogmatico-positivista il primo, seguace dell'indirizzo idealistico, ma non appiattito su Croce, il secondo)<sup>24</sup>. Si badi, nessuna preclusione di principio per l'estensione dell'interesse scientifico didattico al periodo moderno, ed anzi sono numerosi i segni in questa direzione, come attestano l'aperto favore verso la propensione alle ricerche modernistiche dei propri allievi e certi cimenti personali, anche in funzione didattica, nello stesso senso<sup>25</sup>. Ma quella generazione di storici del

---

<sup>23</sup> In generale, sul periodo successivo a Calasso v. P. Costa, *Storia del diritto e identità disciplinari: dai primi anni Settanta a oggi*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit., pp. 149-178.

<sup>24</sup> I corsi sulle fonti di Paradisi cominciarono ad essere pubblicati nel 1951 e, sviluppati poi in cinque volumi, abbracciavano il periodo compreso tra il basso Impero e la scuola di Bologna. Le *Lezioni di storia del diritto italiano. Le fonti* di Astuti furono edite nel 1953 (ristampate nel 1968) e riguardavano l'età romano-barbarica.

<sup>25</sup> G. Astuti, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di Storia del diritto italiano*, I, Torino 1957 e 1967 (edizione rimaneggiata).

diritto era nata come medievista e faticava a proiettarsi in un'altra dimensione temporale<sup>26</sup>.

Un problema a parte era poi quello della propensione europeista nel campo della manualistica. Una inclinazione che era sincera e unanime nella generazione calassiana e non occorre nemmeno darne prova tanto emerge dai convegni organizzati e dall'impegno politico-civile; ma la denominazione ufficiale della materia restava legata, ancora a un secolo di distanza dalla nascita dello Stato unitario, all'ordinamento "italiano", che sembrava consentire tutt'al più *excursus* e inquadramenti generali di respiro europeo, fermo restando nazionale il nucleo forte.

Il campo scientifico era certamente più aperto alle innovazioni: ne sono una dimostrazione l'uscita di una nuova rivista che, ideata da Calasso nei tardi anni Cinquanta e proseguita dai suoi successori in cattedra, non ebbe tuttavia vita lunga<sup>27</sup>, e i convegni internazionali delle discipline storico-giuridiche tenuti tra gli anni Sessanta e Settanta<sup>28</sup>. C'era comunque da costruire ricerche di taglio nuovo, estese a tutta l'età moderna, magari articolate nelle principali branche del diritto, interessate all'Europa non come somma di esperienze giuridiche nei vari Paesi ma come crogiolo di novità in cui il diritto era parte integrante di una cultura condivisa, pur con le sue specificità. Questo non comportava una mera estensione dei campi di studio (ai secoli più recenti, alle discipline sociali contigue, all'intero continente), bensì richiedeva un'attrezzatura metodologica aggiornata, energie intellettuali fresche e nuovi dispositivi per la discussione.

Trasportato nella visione sintetica e panoramica dello strumento didattico tutto questo implicava che i manuali dovessero essere ripensati dalle fondamenta. Come si comprende, non poterono essere pronti immediatamente, solo per l'esigenza di sostituire quelli preesistenti.

In particolare la trasformazione dei paradigmi didattici si rese necessaria a seguito di un testo legislativo che in apparenza (e anche nel nome: *provvedimenti urgenti per l'Università*: legge 11 dicembre 1969, n. 910)<sup>29</sup> sembra minimale, ma

---

<sup>26</sup> Vedi, ad esempio, le incomprensioni di Astuti per il pensiero illuministico, certo dovute a un atteggiamento dogmatico che male si connetteva con l'antiformalismo dei lumi, ma anche a uno scarso approfondimento della cultura giuridica illuminista.

<sup>27</sup> Ci si riferisce agli «Annali di storia del diritto», 1957-1973, su cui v. I. Birocchi, *Cose di casa*, cit., pp. 46-48.

<sup>28</sup> *La storia del Diritto nel quadro delle scienze storiche*, Roma 1963; *La critica del testo*, Venezia 1967; *La formazione storica del Diritto moderno in Europa*, Firenze 1973; *Diritto e potere nella storia europea*, Napoli 1980.

<sup>29</sup> La legge liberalizzava gli accessi universitari, sicché ci si poteva iscrivere a Giurisprudenza provenendo da qualunque istituto superiore (in precedenza erano necessari studi liceali);

che registrava e dava impulso a un cambiamento epocale, come era l'avvento dell'Università di massa. In realtà il cambiamento era già in moto. Mutava la cultura, non – come avvenne alcuni decenni più tardi – per l'impetuoso affermarsi di nuove tecnologie nella vita quotidiana delle persone, bensì per un bisogno interno: la scoperta delle ideologie portò a criticare la pretesa neutralità delle pure forme giuridiche, a riconoscere la permeabilità del diritto alla politica, a prospettare ed anzi reclamare canali e strumenti di istruzione superiore strutturati criticamente, accessibili a tutte le classi sociali, liberati da provincialismi e tesi a una crescita civile.

Lo studio del diritto mutava le linee ispiratrici, ma quali erano gli spazi della storia del diritto? Per qualche tempo, nella vigenza del citato testo legislativo, la materia poté essere eliminata dal piano di studi per la laurea in giurisprudenza: bastava che lo studente presentasse un proprio programma che, facendo salvo un gruppo di insegnamenti imprescindibili, esprimesse un indirizzo in sé coerente. La scossa fu notevole e, alla lunga, benefica, perché costrinse a ripensare il ruolo della materia e conseguentemente i metodi e i temi della didattica. La generazione dei professori quarantenni guidò le iniziative.

La fondazione, ad opera di Paolo Grossi, del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno (1971) fu fondamentale per il ri-orientamento della disciplina. Concepito come laboratorio di lavoro aperto a studiosi di tutto il mondo e come motore di confronto attraverso seminari e convegni, esso fu dotato di una duplice strumentazione di pubblicazioni, la rivista (*Quaderni fiorentini*) e la collana tematica (*la Biblioteca*, con monografie individuali o collettanee). Di per sé era una novità che il fondatore indicasse nel programma alcune scelte, tutt'altro che neutre. Si impiantava un'officina dedicata allo studio del pensiero giuridico moderno, considerato nella sua autonomia eppure collegato con la società; si sottolineava che l'arco temporale di interesse riguardava l'età moderna e contemporanea, evidentemente considerata particolarmente bisognosa di cure; si prospettava un metodo di studio confacente alla scienza del diritto quale settore importante della cultura, e dunque un metodo non incentrato sull'erudizione fine a se stessa – vero monologo isolante – ma piuttosto consapevole che il giurista storico e il giurista positivo dovessero dialogare tra loro sul presupposto dell'unicità dell'oggetto conoscitivo<sup>30</sup>.

---

inoltre era consentita agli studenti la presentazione di un piano di studio individuale, con la possibilità di estromettere materie prima obbligatorie.

<sup>30</sup> P. Grossi, *Pagina introduttiva*, in «Quaderni fiorentini», I (1972), pp. 1-4.

#### 4. Tra “prestiti” e proposte nuove: la manualistica degli anni Settanta.

La questione dei manuali era nell’aria, ma impregiudicata. Come si poteva ristrutturare didatticamente il maremagnum della materia, ora che la nuova sensibilità obbligava a darsi un orizzonte per lo meno europeo, a estendere l’interesse alle età vicine a noi, col loro carico speciale di rami disciplinari (non più la classica bipartizione tra *ius civile* e *ius canonicum*, bensì la complessa articolazione delle materie giuridiche, alcune delle quali da tempo avevano intrapreso la riflessione sulla propria storia<sup>31</sup>)?

Inizialmente si fece ricorso a manuali che nascevano esternamente alla disciplina storico-giuridica, ma che soddisfacevano a quell’esigenza di scoperta delle ideologie e di rinnovamento degli approcci culturali di cui si è detto. Tipica la fortuna di un libro di Tarello, geniale e colto filosofo del diritto che non a caso si era segnalato per l’interesse verso le ideologie nel diritto sindacale e poi in altri ambiti come quello processualcivilistico. Già la prima, assai parziale, versione dell’opera – *Le ideologie della codificazione nel secolo 18*, frutto delle lezioni genovesi tenute nel 1970-71 – riscosse molto interesse tra gli storici del diritto, ma soprattutto il suo ampliamento, che teneva in conto e inglobava i lavori nel frattempo apparsi in un’altra creatura del suo genio<sup>32</sup>, costituì un punto di riferimento per molti corsi di storia del diritto: la *Storia della cultura giuridica moderna*<sup>33</sup>. E si comprende: nel libro, dedicato essenzialmente al Settecento, l’autore spalancava gli usci alla cultura europea, toccava anche l’esperienza costituzionale americana e inseriva opportunamente le vicende ordinamentali e il pensiero giuridico espresso in Italia. Le tematiche e i personaggi trattati erano spesso poco battuti dalla storiografia italiana; nuovo e attraente risultava inoltre l’accostamento al codice in cui evidentemente Tarello utilizzava un *modus operandi* tratto dalla filosofia analitica.

Assai più conciso ed esplicitamente pensato come testo introduttivo alla *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit* – in sé un tema trascurato dalla manualistica italiana – era il libro di Carlo Augusto Cannata, tratto dalle lezioni dispensate agli studenti cagliaritari e subito impostosi all’attenzione di quanti cercavano strumenti

---

<sup>31</sup> Ad esempio il diritto penale, al quale era dedicato l’intero tomo II della *Enciclopedia del diritto penale italiano*, Milano 1906, curata da Enrico Pessina. Esso conteneva due ampie trattazioni di Carlo Calisse e dello stesso Pessina sulla storia dalle invasioni barbariche alle riforme del XVIII secolo e, rispettivamente, da Beccaria al diritto vigente.

<sup>32</sup> Si allude ai «Materiali per la storia della cultura giuridica», pubblicati a partire dal 1971, sede innovatrice di ricerche e discussioni che denunciano anche un’evidente estrazione didattica.

<sup>33</sup> Nel sottotitolo: vol. I. *Assolutismo e codificazione del diritto* (Bologna 1976).

semplici ma incisivi per l'insegnamento-storico-giuridico<sup>34</sup>. Per il giovane professore il diritto romano era geneticamente alla base del diritto contemporaneo e si trattava di tracciare le strade attraverso le quali, tra il Medioevo e l'età moderna, questo fosse avvenuto, nell'esperienza del diritto continentale come pure in quella di *common law* (il volume conteneva in proposito un capitolo specifico).

Si pensò anche a un altro "prestito", questa volta proveniente dall'interno della stessa storiografia giuridica, ma non italiana. L'idea, di grande portata e di non semplice attuazione, riguardava la traduzione italiana della *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit* di Franz Wieacker, che era uscita in seconda edizione nel 1967. Come si sa, il testo trattava la materia con esplicito riferimento alla Germania, ma in considerazione della novità di impostazione e dell'autorevolezza dello studioso si ritenne giustamente che la traduzione italiana potesse andare incontro alle istanze di rinnovamento della storiografia italiana<sup>35</sup>. Il libro era complesso nella concezione, affrontava temi e indirizzi dottrinali poco noti in Italia (uno per tutti: le correnti dell'*Usus modernus Pandectarum*) e si spingeva sino all'ultimo dopoguerra. Era destinato a un grande successo tra i cultori della materia, sempre meno adusi alla lettura dell'originale in lingua tedesca; ma nella penuria di manuali disponibili l'opera del romanista tedesco fu anche utilizzata in certe Facoltà quale testo di riferimento per gli usi didattici<sup>36</sup>.

Tra gli storici del diritto si avviavano intanto le prime sperimentazioni. Di scuola calassiana, nel 1971 il giovane Bellomo propose un corso litografato, primo nucleo di un fortunato manuale che inizialmente riguardava solo alcuni secoli bassomedievali nell'esperienza italiana<sup>37</sup>, ma che nel giro di un decennio

---

<sup>34</sup> C.A. Cannata, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, Torino 1971, p. 5 per quanto detto nel testo.

<sup>35</sup> Dopo molte traversie, la traduzione italiana, curata da Umberto Santarelli e da Sandro A. Fusco, fu pubblicata in due volumi: F. Wieacker, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Milano 1980. Nella *Presentazione* (vol. I, pp. VII-XVIII) Santarelli dava ottimo conto delle ragioni che presiedevano alla decisione di traduzione (si trattava di una iniziativa del Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno).

<sup>36</sup> Chi scrive queste note lo adottò per qualche anno, con buoni risultati; e non fu il solo. Quale altro "prestito" tratto dalla letteratura d'Oltralpe, si può ricordare M. Villey, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1986 (traduzione italiana dell'edizione francese del 1975): assai connotata ideologicamente, l'opera del filosofo del diritto, del resto assai noto in Italia, attirava perché instaurava un forte legame tra filosofia e pensiero giuridico e scopriva germi di modernità nella rivisitazione umanista dei calchi filosofici antichi (è il caso della Scolastica spagnola tra l'età di Vitoria e quella di Suárez); sembra però che l'impatto didattico potesse essere solo indiretto, come insieme di suggestioni che si aggiungeva alla voce del docente.

<sup>37</sup> M. Bellomo, *Società e diritto tra medioevo ed età moderna*, Messina 1971.

arrivava già a coprire l'intera età di mezzo e gli inizi di quella moderna<sup>38</sup>. L'Autore sviluppava alcuni punti cardine dell'insegnamento del maestro, a partire dalla collocazione centrale del diritto comune, inteso come sistema di diritto positivo ma non perché posto formalmente da un legislatore, bensì sovrastante il legislatore stesso nelle molteplici figure che questi poteva rivestire nel pluralistico mondo istituzionale del tempo<sup>39</sup>. Era già un manuale di nuova generazione per il modo in cui riannodava il rapporto tra società, diritto e istituzioni; e la chiave che consentiva la relazione di aderenza tra società e diritto era rappresentata dal ceto dei giuristi, vero snodo nella duplice valenza teorica e pratica della sua attività. Palese il sentimento con cui l'Autore, finissimo conoscitore di manoscritti medievali, si accostava alle fonti: ma la scrittura era piana e didatticamente efficace nello sforzo ricostruttivo teso a formare discenti consapevoli della funzione del diritto nella società civile.

Proveniente dalla scuola di Vismara, un altro giovane studioso, Adriano Cavanna, a metà degli anni Settanta intraprese a sua volta le prime sperimentazioni di un manuale nuovo, che sarebbero sboccate presto nella *Storia del diritto moderno in Europa*<sup>40</sup>. Veniva da importanti studi altomedievali e ragionava secondo quella che indicava come verità crociana: ogni storia è sempre contemporanea<sup>41</sup>. Da tale considerazione si poteva muovere per il compito della formazione dei nuovi giuristi: di contro all'immagine consolidata del diritto – un ordinamento fondato sui codici e sulla legge e assunto come sistema –, si poteva dimostrare che storicamente si erano date altre forme, pluralistiche e giurisprudenziali, e che dunque era doveroso relativizzare l'esistente e, specificamente, aver coscienza del processo attraverso il quale si era passati dal *ius commune* medievale alle codificazioni ottocentesche. Un libro dichiaratamente a tesi<sup>42</sup> nel quale, sulla scia della lezione di Orestano, l'autore ricostruiva l'esperienza storica

<sup>38</sup> Lo stesso Autore ricostruì più avanti le tappe di avanzamento del suo manuale, la cui prima edizione risale al 1976 (M. Bellomo, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., pp. 29-30).

<sup>39</sup> Ancora M. Bellomo, [Intervento], cit., p. 33, riprendendo in particolare le riflessioni di un suo recensore; ma la questione del 'sistema' del diritto comune è stata sempre un rovello negli studi del maestro catanese, come egli ha raccontato di recente (M. Bellomo, *Memorie di studi e di scritture*, in «Rivista internazionale di diritto comune», XXXIII [2022], p. 313 e *passim*).

<sup>40</sup> A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 1, Milano 1979. La prima scaturigine era stata il corso padovano del 1975-76, ampliato con successive edizioni nel 1977 e nel 1978, allorché l'impianto e i contenuti dell'opera si erano già stabilizzati; a parte qualche aggiornamento e poche modifiche (anche nel titolo), l'edizione definitiva aggiunse una notevole bibliografia sistematica.

<sup>41</sup> Nell'edizione del 1978, p. X; nell'edizione definitiva, cit., p. 15.

<sup>42</sup> Così A. Cavanna, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., p. 43.

che dai glossatori si era dipanata in Europa secondo modalità differenti – egli riconosceva acutamente anche declinazioni di tipo nazionale del diritto comune<sup>43</sup> – nell'intreccio tra esercizio del potere, ruolo dei ceti, elaborazioni giurisprudenziali<sup>44</sup>. Non nuova in sé era l'attenzione per il *common law*, che però riceveva da Cavanna una cura particolare.

L'apertura era notevolissima, sia per l'orizzonte compiutamente europeo, sia per l'estensione della trattazione fino al termine del Settecento. Non inganni il riferimento alle “fonti”, che compariva nel titolo e che potrebbe essere ascritto a una partizione tradizionale. Come chiariva Cavanna, per tratteggiare la storia giuridica ci si poteva avvalere di quel concetto quale filo conduttore, purché non lo si intendesse nel senso ristretto di centro produttore di norme formali; esso infatti consentiva «una visuale particolarmente rivelatrice della identità complessiva di una esperienza giuridica del passato nonché dei suoi condizionamenti culturali nei confronti della esperienza del presente. Una storia delle fonti può ben essere allora storia di norme, di istituti, di idee, di ordinamenti istituzionali, di fatti»<sup>45</sup>. Vi era dunque una ulteriore dimensione dell'apertura del manuale, e cioè di essere uno strumento per formare le menti criticamente, arricchendo di consapevolezza storica le pur necessarie categorie dogmatico-formali acquisite attraverso gli insegnamenti di diritto positivo.

Non era tutto. Appena dopo, nel 1980, Vincenzo Piano Mortari pubblicava un libro destinato alla scuola e dedicato a tratteggiare per alcuni significativi territori continentali (i principali Stati italiani e quelli compresi nel Reich, la monarchia spagnola e quella francese) l'esperienza giuridica compresa tra tardo Trecento e Cinquecento. Il compatto volume si soffermava anche sul ruolo della scienza giuridica, con i suoi più eminenti protagonisti, e sui fondamentali istituti del diritto positivo (privato, penale, processo)<sup>46</sup>. Se era evidente, anche in questo caso, l'apertura all'Europa continentale, la scelta di concentrarsi su pochi secoli individuandoli come chiave per aprirsi alla comprensione della modernità appare funzionale a trovare un ponte di continuità tra Medioevo ed età moderna, quali imprescindibili oggetti di studio per lo storico del diritto. I

<sup>43</sup> A. Cavanna, *Storia*, cit., p. 383 (p. 265 nell'ediz. del 1978).

<sup>44</sup> Al pari di Bellomo e, in fondo, approfondendo gli insegnamenti calassiani, Cavanna parlava ai giuristi in formazione rivolgendo una particolare attenzione alla funzione storicamente assunta dai giurisperiti, sia di scuola sia pratici.

<sup>45</sup> A. Cavanna, ediz. 1978, p. VIII (simile in *Storia*, cit., p. 12, dove ad ogni buon conto l'Autore aggiungeva: «può, in particolare, essere anche storia del pensiero giuridico, cioè storia delle idee e della cultura giuridiche»). Marginalmente si può notare che Cavanna dedicava un capitolo (*Storia*, cit., p. 66 ss.) alla gerarchia delle fonti nell'ordine pluralistico medievale, riproponendo con ciò una concezione tradizionale.

<sup>46</sup> V. Piano Mortari, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980 (con successive edizioni).

tre primi sperimentatori di una manualistica rinnovata erano perfettamente allineati su questo.

### 5. *Il convegno fiorentino del 1992*

Si potrebbe pensare che la strada fosse spianata e che si susseguissero le proposte manualistiche. Ma non è così.

Negli anni Ottanta solo Bellomo procedette con l'ampliamento del suo testo ed anzi ne dedicò un altro a *L'Europa del diritto comune* (1988, con successive edizioni e traduzioni). Forse nell'incertezza di ordinamenti curricolari in via di ridefinizione, la storiografia sembrava riflettere sulle strade da intraprendere per nuovi manuali. Non che mancassero sperimentazioni emancipate dalle vecchie concezioni, che si ripercuotevano anche sul versante dell'insegnamento e degli strumenti. Così, in corrispondenza di una specializzazione storica per lo studio di alcuni rami o temi del diritto – in particolare il diritto penale, il costituzionale, le codificazioni moderne – in diverse Facoltà una parte del corso ufficiale era dedicato alla materia specialistica, o addirittura la materia specialistica aveva uno spazio autonomo nei curricula, come insegnamento complementare o di approfondimento; e naturalmente tesero a pubblicarsi testi di riferimento per la preparazione dell'esame<sup>47</sup>. Si registrava un incremento esponenziale di ricerche dedicate all'età moderna e ai problemi della codificazione ottocentesca, che si ripercuotevano sui contenuti dei corsi didattici. Nel complesso, comunque, si era in una fase di preparazione o di attesa.

Ne è una dimostrazione il convegno organizzato nel 1992 ancora dal Centro di studi per la storia del pensiero giuridico moderno che, dedicato all'insegnamento della storia del diritto medievale e moderno, conteneva una apposita

---

<sup>47</sup> Come avvertito all'inizio, la presente rassegna non si occupa di manuali di area tematica parziale, e tuttavia può essere utile accennare al comparto costituzionalistico. Già oggetto di un fortunato libro di C. Ghisalberti, *Storia costituzionale d'Italia 1849-1948*, Roma-Bari 1974, più volte rivisto con edizioni fino al nostro secolo, ma dedicato solo all'esperienza italiana, esso divenne il terreno di specializzazione di un grande cultore della storia costituzionale concepita non mai come «la storia della singola Costituzione formalmente intesa e della sua vigenza», ma piuttosto come «la storia di un Paese, o di un territorio, dal punto di vista delle dottrine e delle istituzioni ovvero degli elementi codificati, teorici e pratici, che danno vita ed identità a quel Paese, a quel territorio» (M. Fioravanti, *Lezioni di storia costituzionale. Le libertà fondamentali. Le forme di governo. Le Costituzioni del Novecento*, Torino 2021, p. X). Per uso scolastico lo studioso fiorentino aveva esordito con gli *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali* (Torino 1991, poi 1995 e 2014), prima parte di una trattazione prevista complessivamente in tre, già enunciata nella I edizione del volume e completata nel citato libro del 2021.



sezione riguardante la manualistica: quella presente – e qui, con visione realistica, poterono essere chiamati a spiegare e a confrontarsi con i colleghi i soli tre autori che si erano cimentati<sup>48</sup> – e quella da venire. Il *che fare* era un interrogativo pressante, e così puntualmente si mise in luce che quell'incontro fiorentino, in oltre un secolo di esperienza di insegnamento, era un evento pressoché eccezionale nella disciplina, come atto di autoriflessione cosciente sui problemi della didattica<sup>49</sup>. A monte, esplicitamente dichiarata, stava una domanda: quale giurista formare?

In effetti il convegno fu una vera e propria interlocuzione, talvolta con aspra polemica tra gli studiosi. Non poteva ovviamente essere conclusivo, ma si espressero analisi e punti di vista, si avanzarono proposte, si manifestarono timori che complessivamente testimoniavano la vivacità della disciplina e l'ansia costruttiva. Così si intravide il pericolo che la materia tendesse a separarsi in due tronconi – il medievale e il moderno – che rischiavano di non connettersi tra di loro; e si mostrò apprensione per il rarefarsi degli interessi verso l'età medievale, che poteva essere una spia di un pericoloso processo di trasformazione del diritto da espressione della cultura dei popoli a tecnica forense, portata a focalizzarsi sulle manifestazioni giuridiche dei tempi presenti o comunque più recenti<sup>50</sup>. D'altronde si constatava che i contenuti dell'insegnamento non erano più raffigurabili semplicemente entro una semplificata sequenza dicotomica (storia interna/esterna; privato/pubblico; medievale/moderno, Italia/Europa); la materia, infatti, non aveva solo subito un processo di allargamento spaziale (almeno a tutta l'Europa) e temporale (dal tardo antico al presente), ma era diventata sconfinata per le metodologie e i contenuti, ora interessanti tutti i rami del diritto. Si era avviata un'articolazione scientificamente assai produttiva, ma come reagire didatticamente alla disaggregazione dell'*unicum* originario<sup>51</sup>? Si poteva del resto prospettare un'estensione della materia ad altre dimensioni, pure utilissime per comprendere la storicità del diritto: quella locale e quella

<sup>48</sup> Bellomo, Cavanna e Piano Mortari, di cui si è parlato nel paragrafo precedente.

<sup>49</sup> Così G. Vismara, [Intervento], cit., p. 18 e M. Sbriccoli, [Intervento], cit., p. 117. Già in precedenza e specialmente nel corso degli anni Sessanta non erano mancate le discussioni sugli assetti didattici della materia, ma in una cerchia di studiosi e di temi assai più ristretta (v. I. Birocchi, *Cose di casa*, cit., pp. 52-53): era l'inevitabile conseguenza del cambio generazionale entro una cultura che, diventata di massa, conteneva nel suo seno molte diverse provenienze.

<sup>50</sup> E. Cortese, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., pp. 59-60.

<sup>51</sup> Era l'intelligente quanto problematica riflessione di M. Sbriccoli, [Intervento], cit., pp. 118-119.

comparatistica, entrambe in grado di mettere in luce i tratti comuni e però anche le diversità dell'esperienza giuridica<sup>52</sup>.

Come riconosceva uno dei protagonisti della discussione, esprimendo un sentimento generale, «molto resta[va] ancora da fare affinché si [potesse] disporre in futuro di un congruo ventaglio di strumenti didattici davvero efficaci»<sup>53</sup>. E si può comprendere chi esprimeva l'avviso che un solo studioso non fosse in grado di dominare la materia e di tratteggiare, seppur sinteticamente, le linee di un manuale tanto complesso: si affacciava l'idea che occorresse un lavoro di squadra<sup>54</sup>.

## 6. Una pioggia di manuali

Il lettore non si sorprenderà nell'apprendere che alla fase dell'attesa dei manuali seguì, massiccia, quella della loro realizzazione. In rapida successione tra il 1994 e il 1995 furono pubblicati gli *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale* di Caravale<sup>55</sup>, i due volumi dedicati a *Il diritto nella storia medievale* di Cortese (rispettivamente riguardanti l'alto e il basso Medioevo)<sup>56</sup>, *L'ordine giuridico medievale* di Grossi<sup>57</sup> e *Il diritto nella storia d'Europa. I. Il medioevo, parte prima* di Padoa Schioppa<sup>58</sup>. Erano opere assai diverse, per impostazione, struttura, mole, ma tutte accomunate dall'oggetto, il Medioevo giuridico<sup>59</sup>. A questi libri si può aggiungere un altro di Ascheri, pure pubblicato nel 1994, dedicato alle *Istituzioni medievali*, primo manuale di una serie notevolissima a cui il professore senese

<sup>52</sup> Cfr. A. Padoa Schioppa, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., pp. 107-110.

<sup>53</sup> Ivi, p. 112.

<sup>54</sup> V. Piano Mortari, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., pp. 49-50 e 54-55.

<sup>55</sup> Bologna 1994.

<sup>56</sup> Roma 1995.

<sup>57</sup> Cit.

<sup>58</sup> Cit. Si trattava di un'anticipazione provvisoria di un disegno molto più vasto (4 capitoli su 20) che sboccherà poi nel manuale del 2007 (v. oltre, § 9).

<sup>59</sup> Era breve, selettivo e costruito attorno ad alcune linee guida, suggestivo il libro di Grossi; aperto e problematico, ampio e attento ai contenuti quello di Cortese; di medie dimensioni, essenzialmente descrittivo e prevalentemente dedicato al versante pubblicistico quello di Caravale; solo parziale (come indicava il sottotitolo: parte prima), ma ampio nella concezione e però opportunamente selettivo (intento a «far luce sugli elementi tipici delle diverse età» quello di A. Padoa Schioppa, *Il diritto nella storia d'Europa*, cit., p. 5).

porrà mano nel nuovo secolo<sup>60</sup>. I medievisti si facevano vivi massicciamente, ma non era il colpo di coda di una storiografia tradizionale che, di contro alle tendenze modernistiche in atto, si arroccasse nel suo fortituzio medievale. All'opposto: si trattava di studiosi che consegnavano visuali nuove, sebbene racchiuse in testi con destinazione didattica<sup>61</sup>.

Emergeva infatti un Medioevo del tutto spogliato di residui nazionalisti ancora affioranti in precedenti prove manualistiche: era bandita l'idea di un primato italiano (delle scuole, o magari della civiltà comunale, o complessivamente nella costruzione del diritto comune) e al suo posto si affermava l'idea che l'età media si presentasse come un concorso di esperienze con molti tratti comuni veicolati da valori religiosi e civili e da mentalità similari, che incidevano direttamente sul giuridico.

Ne derivava che il Medioevo aveva sì sue caratteristiche specifiche, senza che ad esso si potesse accreditare la posizione (tanto ovvia quanto mitica) di scaturigine del presente. Il che, mentre non implicava alcuna riduzione della sua importanza, richiedeva di rivedere la persistente raffigurazione dell'età seguente come una sorta di ponte, un momento di passaggio, verso la contemporaneità<sup>62</sup>.

In sostanza i citati manuali rispondevano a una medesima finalità: restituire un Medioevo giuridico realistico, non semplicemente prodotto da un'autorità (il re longobardo o il signore feudale, l'imperatore o il papa, l'organo deliberativo del Comune) bensì anche da bisogni e da rapporti di forza nel sociale e dunque anche da credenze e mentalità, valori condivisi o in competizione. Perciò complessivamente un diritto non imbalsamato entro un reticolo di fonti positive, né imprigionato in un sistema rigido<sup>63</sup>.

Ed era l'obiettivo di una generazione fortemente legata alla lezione calasiana, ma ricca di suggestioni e chiavi interpretative nuove. Vi si può annoverare

---

<sup>60</sup> M. Ascheri, *Istituzioni medievali*, Bologna 1994: libro pensoso (a cominciare dalla riflessione sul termine "istituzione") e originale, che prendeva le mosse dal IV secolo (al pari del manuale di Cortese: v. *infra* nel testo).

<sup>61</sup> Alcuni anni dopo i due volumi del manuale di Cortese furono condensati in una più agile edizione: E. Cortese, *Le grandi linee della storia giuridica medievale*, Roma 2000.

<sup>62</sup> Quella raffigurazione sembra di poter cogliere ancora nel citato manuale di Cavanna, e l'impressione è suffragata dall'interpretazione autentica dello stesso studioso (A. Cavanna, *[Intervento]*, cit., p. 43). Al contrario P. Grossi, *L'ordine giuridico*, cit., p. 10 non solo affermava la discontinuità del mondo giuridico medievale, almeno nelle sue direttrici fondamentali, ma addirittura la sua insularità.

<sup>63</sup> Caravale si spingeva a dire che, fino allo Stato di diritto ottocentesco, la fonte prevalente era la consuetudine, rispetto alla quale «la legislazione, la dottrina e la giurisprudenza avevano un ruolo importante, ma secondario», potendo solo aggiungersi alla fonte primaria «che registrava in maniera diretta ed immediata le necessità e le trasformazioni della società» (M. Caravale, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, cit., pp. 11-12).

il già ricordato Bellomo che proprio nei primi anni Novanta stabilizzava i suoi due manuali, costituenti tra loro quasi un plesso unitario: *L'Europa del diritto comune e Società e istituzioni dal Medioevo agli inizi dell'età moderna* (entrambi in VI edizione, 1993)<sup>64</sup>. È vero che il maestro catanese continuava a parlare di “sistema” del diritto comune, ma come forma mobilissima e pratica sullo sfondo delle categorie basilari elaborate dalla giurisprudenza (giuristi di scuola non meno che giudici e notai), non come ordine formale e gerarchicamente organizzato<sup>65</sup>.

Complessivamente, dunque, le opere in questione presentavano un Medioevo giuridico compiutamente europeo e pluralistico, con le sue tante particolarità entro i tratti comuni. Le vie per questo approdo poterono però essere diverse, come dimostrano i percorsi assai differenti disegnati da Cortese e da Grossi. Due manuali d'autore, originali e di grande impatto; sul rispettivo approccio converrà soffermarsi.

Il primo doveva fare i conti con il manuale del suo maestro Calasso (s'intende: costantemente presente sullo scrittoio), le cui chiavi interpretative apparivano in larga misura inservibili nella mutata temperie culturale<sup>66</sup>; occorreva del resto far tesoro delle acquisizioni della storiografia degli ultimi decenni e utilizzare la vasta conoscenza dei manoscritti giuridici. Si comprende allora come Cortese non si limitasse a revisionare il manuale di Calasso, ma producesse un testo interamente nuovo; destinato agli studenti e però – qui ricalcava il sentire calassiano, che non faceva cesure nette tra testi ad uso scolastico e lavori scientifici – sperabilmente utile agli studiosi per il quadro d'insieme e per quelle precisazioni che, magari confinate in nota, arricchivano il libro.

Senza prescindere dal documento, Cortese interpretava liberamente il suo compito, talvolta controcorrente. Così, mentre di solito l'inizio del Medioevo giuridico si faceva coincidere con la compilazione giustiniana (specifico era del resto il dettato programmatico stabilito per la materia nel regolamento Coppino dell'8 ottobre 1876), il maestro romano rilevava che l'imperatore bizantino poteva fungere da spartiacque tra antico e Medioevo solo per chi avesse in mente una storia della legislazione, mentre per chi vedesse «nel diritto l'azione di fatti

---

<sup>64</sup> Si potrebbe aggiungere un terzo testo (M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Roma 1992, che riprendeva un lavoro già edito in precedenza, Catania 1979), il quale ebbe anche adozioni didattiche.

<sup>65</sup> Memorabili le sue pagine critiche rispetto alla storiografia sulla gerarchia delle fonti: M. Bellomo, *L'Europa del diritto comune*, Roma 1993, p. 163 ss.

<sup>66</sup> Alludendo a *Medioevo del diritto* avvertiva: «Da quando egli lo scrisse, sono cambiate tanto le coordinate culturali – anzi, è cambiato tanto il mondo – che molte delle strade ch'egli allora percorse mi sono apparse oggi impraticabili» (E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, cit., p. I).

politici e sociali»<sup>67</sup> era giocoforza cercare avvii più pertinenti. In effetti il manuale esordiva dall'età di Costantino. Essa aveva forgiato le immagini di soggetti centrali nella storia successiva (la Chiesa e l'Impero) e nei secoli seguenti, normalmente assegnati al tardo antico, erano germogliate relazioni interpersonali sfociate poi in forme del diritto volgare. Si può fare l'esempio specifico del feudo, dogmaticamente rapporto spurio galleggiante tra il privato e il pubblico: la trattazione metteva in evidenza le esigenze che nella formazione del diritto sorgevano dal basso, ma che trovavano soddisfazione attraverso figure già coltivate nella prassi precedente, rivissute con funzioni nuove.

Per inclinazione l'Autore amava cogliere le tante facce della realtà. E in effetti il manuale prospettava panorami mossi e non sistemi chiusi (si veda ad esempio la trattazione dell'*utrumque ius*, svolta in tanti luoghi secondo prese di posizione mutevoli e magari combattute, cioè storiche); protagonisti ben individuati e non etichette vaghe (i glossatori, i commentatori); la ricerca di ambienti reali in cui collocare l'esposizione di alcuni nodi tematici del pensiero giuridico (la sovranità, la causa, la teoria del dominio diviso, la tortura nel contesto di una società cetuale), anziché racchiudere in un recinto (una parte, un capitolo) la trattazione della cosiddetta dogmatica. Il manuale insegnava a battere vie nuove o poco esplorate per cercare la realtà (giuridica): si veda, ad esempio, l'attenzione per la prassi e l'insegnamento dell'arte notarile e per presenze e correnti periferiche (è il caso delle scuole minori e di quelle francesi).

L'idea di fondo può forse sintetizzarsi così: il manuale deve essere accessibile al discente, ma non può essere semplice perché la realtà è complessa e piena di sorprese. E rientra nella missione didattica sviluppare capacità critica scoprendo le divergenze e i conflitti che continuamente si manifestano nel vivere civile.

Assai diversa la proposta di manuale contenuta nel libro di Grossi. Come avvertiva nella prefazione l'Autore, il testo si distaccava da ogni altro pubblicato sul Medioevo perché si presentava come «tentativo di comprensione di una mentalità giuridica», quella appunto che egli indicava come il carattere intimo dell'età di mezzo<sup>68</sup>. Gli assunti di partenza erano due, logicamente correlati. Il primo, generale, riguardante il diritto, che fisiologicamente per Grossi non era «un insieme di forme coartanti il divenire della vita sociale, né un insieme di regole autoritarie a presidio del potere costituito»; non era dunque «artificio, ma pos[sedeva] un significato squisitamente ontologico, affonda[va] nelle scaturigini più intime d'una civiltà e ne esprimeva[va] radici e valori»<sup>69</sup>. Il secondo

---

<sup>67</sup> Ivi, p. 5.

<sup>68</sup> P. Grossi, *L'ordine giuridico*, cit., nota prefazionale (all'inizio).

<sup>69</sup> Ivi, p. 5.

riguardava in generale il Medioevo, come spazio temporale dotato di una sua intensa tipicità, che si estendeva anche al mondo del diritto<sup>70</sup>.

Il maestro fiorentino dichiarava che sarebbe andato alla scoperta della mentalità tipica, sottostante al diritto, cioè quella direttrice culturale che si rispecchiava negli schemi giuridici utilizzati quotidianamente nelle operazioni sociali (*locatio ad longum tempus*, tutela, compravendita...), ma che non si risolveva nella pura tecnica. E lo storico del diritto che si avvicinava al Medioevo era invitato a spogliarsi delle categorie dogmatiche in uso nel presente, per ascoltare il mondo delle cose che si faceva diritto. Lo storico, e in particolare lo storico del diritto, doveva umilmente entrare nell'ideologia e nei valori di quel tempo, alla ricerca delle fondazioni costitutive di quella civiltà cioè delle sue strutture e dei loro sviluppi<sup>71</sup>. Nella storia non si doveva cercare l'erudizione e nemmeno il susseguirsi di episodi staccati, bensì l'essenza, i fili conduttori<sup>72</sup>.

Ne emergeva l'immagine di un diritto immediatamente aderente al sociale, non condizionato dalle vicende della politica, con scaturigini pluralistiche mosse dal basso: un diritto senza Stato<sup>73</sup>. In tale raffigurazione volutamente semplificata – lo storico fiorentino avvertiva che traeva le sue considerazioni essenzialmente dal campo del diritto privato solo marginalmente riferendosi al campo pubblicistico<sup>74</sup> – l'Autore faceva ricorso alla teoria ordinamentale di Santi Romano, che era nata nella fase di crisi dello Stato liberale e che nella prospettiva del grande pubblicista doveva servire a racchiudere entro uno Stato rinnovato e forte i tanti pluralismi generati dalla società novecentesca<sup>75</sup>.

Una domanda sorge spontanea, e se la poneva lo stesso Grossi: davvero si poteva ipotizzare che una così lunga età di mezzo fosse espressione di un'unica, tipica mentalità, quale scaturigine del diritto? E non era possibile ipotizzare l'avvicinarsi e magari l'incontro di diverse civiltà, di differenti proposte istituzionali (talvolta col segno dell'accentramento, talvolta dell'associazionismo spontaneo), di diversi attori (basti pensare al fiorire delle scuole di diritto nel basso Medioevo e quindi di una scienza sapienziale e anche di scuole notarili)? La risposta era pronta. Si poteva accettare una distinzione, ma non una

---

<sup>70</sup> Ivi, p. 9.

<sup>71</sup> Ivi, p. 12.

<sup>72</sup> *Ibid.* e p. 26.

<sup>73</sup> Ivi, p. 31.

<sup>74</sup> Ivi, p. 7.

<sup>75</sup> Ivi, pp. 32-35, in raffronto dialettico con Calasso: entrambi facevano riferimento alla teoria pluralistica degli ordinamenti del pubblicista siciliano, ma mentre lo storico pugliese concepiva la società medievale organizzata nella forma-Stato, per Grossi il Medioevo era un mondo senza Stato.

separazione, tra una fase fondativa (in Italia denominata alto Medioevo) e una fase edificatrice (basso Medioevo) e si suggeriva, per il primo momento, l'immagine dell'*officina della prassi* (notarile e giudiziaria) e per il secondo quella del *laboratorio sapienziale* (nascita e sviluppo delle scuole); ma la distinzione operava all'interno dell'unità, definita da Grossi compattissima, dell'esperienza giuridica medievale<sup>76</sup>.

### 7. *Si chiude il Novecento*

Ci sono altri due manuali che, pubblicati verso la fine del secolo o preparati nello scorcio del Novecento, appartengono alla medesima koinè culturale che si è appena illustrata. Il primo, atipico nella struttura, nei contenuti e nel destino, è quello di Ajello<sup>77</sup>. Può sembrare strano associare il nome dello studioso napoletano all'ambito culturale dei manuali precedentemente ricordati, innanzi tutto per la contrapposizione teoretica – del resto enunciata da tempo<sup>78</sup> – alle posizioni degli autori poc'anzi illustrati (in particolare egli attaccava l'essentialismo ontologico e il persistente panmedievismo). Specificamente, inoltre, Ajello era convinto che, mentre la storia del diritto ha la sua ragion d'essere nell'utilità per l'oggi (a maggior ragione trattandosi di un manuale formativo del giurista del domani), il Medioevo giuridico avesse espresso ideologie e valori distanti e inservibili per il presente. E tuttavia il suo libro rientra a pieno titolo tra le proposte della nuova manualistica: oltre a muoversi in un orizzonte europeo, incoraggiava le propensioni comparatistiche, predicava una formazione lontana da erudizione e dogmi e, mentre plaudiva alla ventata di energie nuove che si dedicavano agli studi dell'età moderna e contemporanea<sup>79</sup>, si cimentava ora nell'età medievale.

Il volume non risulta essere mai stato adottato per un corso<sup>80</sup>, ma fu pensato dall'Autore come un manuale, rivolto a futuri giuristi: a loro occorreva dare gli

---

<sup>76</sup> Ivi, pp. 28-29.

<sup>77</sup> R. Ajello, *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici*, I, *Le radici medievali dell'attualità*, Napoli 1999. Più avanti, nel nostro secolo, l'Autore proseguirà il discorso proiettandosi nell'età moderna e contemporanea con ulteriori testi; qui se ne prescinde perché essi non paiono redatti con finalità didattiche.

<sup>78</sup> Ajello era stato uno dei protagonisti del convegno del 1992, dove aveva presentato le sue posizioni critiche (R. Ajello, [Intervento], in *L'insegnamento della storia del diritto*, cit., pp. 61-102).

<sup>79</sup> Erano direttrici seguite da Ajello nell'attività scientifica sin dalla prima monografia (1961). Per una sintesi v. I. Birocchi, *Raffaele Ajello nella storiografia giuridica del secondo Novecento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XCV (2022), n. 1, pp. 235-243.

<sup>80</sup> Anche per il pensionamento dell'Autore (F. Di Donato, *Luci della modernità. Raffaele Ajello e l'irruzione del realismo socio-fenomenologico negli studi storico-giuridici. Storia e destino di una rivoluzione*

strumenti di comprensione del diritto per agire criticamente e cioè pragmaticamente nel lavoro professionale. Questo significava proporre una storia del diritto che incrociasse gli altri ambiti di cui il diritto stesso faceva parte: la storia politica, quella sociale, quella istituzionale<sup>81</sup>. La trattazione separata della storia del diritto conduceva irrimediabilmente all'astrattezza e in definitiva all'incomprensione perché si finiva per considerare come realtà giuridica complessiva un singolo episodio (una normativa data dal legislatore; l'elaborazione di un istituto proposta da un giurista, ecc.) separato dall'ideologia che l'aveva prodotto e dagli interessi ai quali serviva. Andando alla scoperta delle ideologie sottostanti (ad esempio, nel diritto germanico, nel lavoro dei glossatori, nella costruzione del *ius commune*) Ajello dichiarava di seguire percorsi propri e non necessariamente lo studente doveva seguirli. Anzi, l'intento era opposto: conveniva che il discente se ne tracciasse altri, in conformità della cultura e dell'abito critico personali<sup>82</sup>.

Difficile, naturalmente, districarsi in quello che lo stesso maestro napoletano chiamava il groviglio delle cose. L'impressione è che il libro potesse funzionare essenzialmente come supporto alla voce del maestro ascoltata a lezione, non come manuale da studiare a sé.

Il secondo libro merita solo poche parole per ricordare gli intenti dell'autore e spiegare la sua appartenenza al clima manualistico degli anni Novanta<sup>83</sup>. Terminato nel 2001, ma ideato e preparato sul finale del secolo, esso era dedicato esclusivamente ai tre secoli dell'età moderna, considerati secondo un approccio particolare: non come fase di crisi dei passati ordinamenti forgiatisi nel Medioevo<sup>84</sup>, e nemmeno come periodo di preparazione ove sarebbero germogliati molti dei successivi tratti del modello ordinamentale ottocentesco, bensì come fase storica nella quale, tra mille contrasti civili e religiosi, andarono affiorando nuovi valori umani e nuovi interessi che tendevano a farsi diritto, combinandosi ma anche scontrandosi con i principi ordinamentali vigenti. E se i protagonisti del tempo (ceti e monarchi, mercanti e contadini, consiglieri del principe e giuristi di ogni risma, uomini di chiesa e filosofi) andavano alla ricerca dell'ordine per tante vie diverse, lo storico doveva cercare di comprendere, osservando i

---

scientifico, in F. Di Donato (cur.), *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica. In onore di Raffaele Ajello*, Napoli 2020, I, p. 126 nota 46).

<sup>81</sup> R. Ajello, *L'esperienza critica del diritto*, cit., p. XI.

<sup>82</sup> Ivi, pp. XIII-XIV.

<sup>83</sup> Ne era autore l'estensore della presente rassegna: I. Birocchi, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino 2002.

<sup>84</sup> La cosiddetta crisi del diritto comune, che sarebbe dunque durata ben tre secoli. L'accostamento storiografico rifiutato muoveva palesemente da un'ottica italo-centrica.



loro sforzi mentre si collocavano nella sfera del giuridico. Da qui, entro l'ambito europeo, una scelta selettiva di ambienti, personaggi e programmi, scrutando ora un Erasmo che predicava la pace, ora un Federico II che faceva la guerra; e mentre predicavano la pace o facevano la guerra, si preoccupavano di avere proseliti o mezzi per vincere, senza sapere come sarebbe andata a finire.

#### 8. *Non solo storiografia italiana: in particolare l'originale proposta di Hespanha*

È naturale che, alla ricerca di un manuale aderente alle nuove esigenze si guardasse anche a testi di studiosi esteri, magari da adattare o comunque da tradurre per la scuola. Il pensiero va innanzi tutto a *Law and Revolution* dell'americano Harold J. Berman, uscito in due volumi (1983 e 2003) che ebbe un'edizione italiana (2003 e 2010) e anche un uso didattico<sup>85</sup>. È un libro che propriamente non dovrebbe rientrare nella presente rassegna, perché non pensato per un impiego didattico, ma conviene almeno accennarvi perché si tratta di una rivisitazione della tradizione giuridica occidentale dall'XI secolo al Novecento, che innescò larghe e fruttuose discussioni (anche con proiezioni manualistiche). L'autore muoveva dalla crisi presente della tradizione occidentale e ne interrogava la storia, magari per dedurre, seppure non meccanicamente, qualche «profezia» per il futuro (pur storicista convinto, Berman riteneva che la continuità storica ben ammettesse rivoluzioni). In modo sorprendente se si considerano gli anni originari di pubblicazione – e le ricerche per il I volume erano iniziate da studente, addirittura prima del secondo conflitto mondiale –, l'Autore riportava l'esperienza giuridica di quasi un millennio alla storia della società e delle idee e soprattutto dei grandi movimenti religiosi e reputava anzi che alla base della modernità ci fossero la rivoluzione luterana e quella inglese (1640-89). La narrazione era tesa a cogliere l'essenziale, le tesi erano dirette e fin troppo decise nell'interpretazione unilaterale. Ne derivava una sorta di «shock», un «moltiplicare le dissonanze con scosse elettriche ad alto voltaggio»: beneficamente tuttavia per il rinnovamento della storiografia anche didattica<sup>86</sup>.

C'è poi un Autore, Antonio Manuel Hespanha, il cui manuale ha avuto qualche fortuna in Italia, che non si saprebbe dove collocare appropriatamente in questa rassegna: le classificazioni e le periodizzazioni convenzionali delle quali

<sup>85</sup> H. J. Berman, *Diritto e rivoluzione*, I, *Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998 e Id., *Diritto e rivoluzione*, II, *L'impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale*, edizione italiana a cura di D. Quaglioni, Bologna 2010.

<sup>86</sup> I. Birocchi-D. Quaglioni-A. Mazzacane, *La tradizione giuridica occidentale nella prospettiva della sua crisi presente*, in «Quaderni fiorentini», XL (2011), pp. 1031-1059, da cui sono tratte le citazioni.

ci si serve per comodità espositiva non si attagliano alla sua forte personalità. Il maestro portoghese faceva parte di quella ristretta cerchia di studiosi per i quali avvertire i problemi di rinnovamento della disciplina, immaginare le possibili soluzioni e proporle praticamente alla comunità degli studiosi (ma pure agli studenti in formazione) era quasi un tutt'uno. Forse perché proveniente da una cultura storico-giuridica dalle tradizioni rinomate come quella portoghese – si sa che il centro di Coimbra era fortemente legato alla cultura giuridica europea, ma fino alla prima metà dell'Ottocento formava anche le *élites* dirigenti del Brasile – e però anche protagonista di quell'effervescente atmosfera di ricostruzione che si avviò nel Paese lusitano con la fine del salazarismo, fin dagli anni Settanta Hespanha si cimentò con coerenza e originalità su tutti i temi in discussione: il diritto come parte integrante della cultura; la visione europeista, fortemente sentita e praticata nelle sue opere; la messa in evidenza del nesso tra diritto, potere e istituzioni; il legame inscindibile tra la storia sociale e la storia del diritto; lo spazio rilevante da subito riconosciuto all'età moderna; l'attitudine critico-comparatistica (a lui si deve tra l'altro una traduzione in portoghese della *Privatrechtsgeschichte* di Wieacker, 1980).

Lavorava destrutturando le categorie classiche e però mostrando come il loro uso da parte della giurisprudenza teorico-pratica fosse funzionale alle nuove forme di sottomissione (ad esempio il concetto di *imbecillitas*, sempre pezzo forte nella sua base naturalistica per fondare giuridicamente i rapporti di supremazia: sui popoli, sulle donne, sugli strati sociali ritenuti inferiori)<sup>87</sup>.

Il manuale rifletteva compiutamente le concezioni originali dell'Autore. Steso *in progress* nel corso degli anni Novanta e messo alla prova provvisoriamente grazie anche a una simpatetica cerchia intellettuale di colleghi altrettanto innovatori<sup>88</sup>, vide la luce nel 1997 e fu presto tradotto in varie lingue, tra cui l'italiano<sup>89</sup>. Il testo era denso ed essenziale, ma non rinunciava a collocare criticamente la materia nell'ambito dell'insegnamento del diritto e – evento rarissimo – a passare in rassegna i principali snodi della storiografia recente. Cronologicamente conteneva le linee principali della storia giuridica compresa tra il Medioevo e il diritto attuale, con un'apertura significativa (di taglio antropologico e filosofico) al postmoderno.

---

<sup>87</sup> Hespanha dedicò una monografia al tema della condizione di *imbecillitas* in Antico Regime, pubblicata a San Paolo nel 2010.

<sup>88</sup> Carlos Petit lo sperimentò per i suoi corsi alla Università Autonoma di Barcellona.

<sup>89</sup> A.M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, Bologna 1999 (traduzione condotta sulla II edizione). Vi è una ulteriore edizione italiana, modificata anche nel titolo (*La cultura giuridica europea*, Bologna 2013).

Come sempre profondamente in ascolto delle novità e propriamente all'avanguardia nel promuoverle, nella più recente edizione del suo manuale l'Autore irrobustiva la dimensione teorica e focalizzava maggiormente l'attenzione sul concetto di *modernità*, declinato diacronicamente (ne distingueva perciò i prodromi premoderni e il superamento nel postmoderno, sicché la trattazione si svolgeva secondo tale tripartizione). Soprattutto emerge uno spirito inquieto: Hespanha non sentiva tanto il bisogno di un aggiornamento del manuale, bensì di un ripensamento, secondo la vocazione naturale dello storico continuamente impegnato a interrogarsi sul metodo e sui risultati ottenuti. Così il maestro di Lisbona che per primo, già nel secolo scorso, aveva proposto un manuale sulla cultura giuridica europea dal Medioevo a oggi, avvertiva ora che le raffigurazioni di quella cultura concernevano solo "una certa" Europa: quella dell'Occidente, non solo dal punto di vista territoriale, ma anche riguardo ai valori ideali sottesi alle concezioni giuridiche. Qui affiorava la coscienza dello storico di razza e del maestro: si interrogava retoricamente su quale Europa fosse stata ritagliata la storia giuridica, affinché lo studente a sua volta si chiedesse quale Europa si volesse costruire per il futuro. E aggiungeva ulteriormente che se nello scrivere un manuale lo sforzo del docente doveva tendere alla chiarezza, tuttavia le cose erano complicate e difficili e non le si potevano forzosamente semplificare<sup>90</sup>: consapevolezza di un nodo problematico oggi più che mai sentito, rispetto al quale Hespanha riteneva evidentemente che non si dovesse solo ascoltare le sirene della semplificazione.

### 9. *Nel nuovo secolo: quale manuale per una materia sconfinata?*

La manualistica del XXI secolo sconta una crisi legata al venir meno degli ancoraggi un tempo abituali: dopo l'ordinamento nazionale ora anche l'ambito europeo sembra un recinto angusto. La globalizzazione della scienza e la parallela rivoluzione tecnologica applicata agli strumenti di lavoro hanno portato non solo ad espandere a tutto il mondo l'area di interesse della materia, ma anche ad aumentare a dismisura i dati di conoscenza. Non occorre dimostrare che la storia del diritto medievale e moderno, a differenza di altre discipline del diritto positivo o del diritto antico, ha visto moltiplicata la disponibilità delle fonti di ricerca (a stampa e manoscritte); molti contenuti di archivi e biblioteche sono digitalizzati (spesso in libero accesso) e questo ha portato a battere in maniera incrementale e fruttuosa vie prima poco frequentate dalla storiografia giuridica (per esempio il filone delle biografie intellettuali dei giuristi, che richiede di

<sup>90</sup> Hespanha, *La cultura giuridica europea*, cit., pp. 8-10.

incrociare la lettura delle opere con i dati d'archivio concernenti l'attività del personaggio, i carteggi che testimoniano delle sue relazioni col mondo politico-istituzionale e con gli ambienti accademico-editoriali, ecc.). Come dominare questo allargamento in una proposta manualistica che soddisfacesse le esigenze di conoscenza basilari della materia e quelle formative del futuro giurista?

*In limine* va menzionato uno storico che già si è visto protagonista del rinnovamento degli anni Settanta, Cavanna, il quale tra la fine del secolo e la sua scomparsa (2002) lavorò a un secondo volume del suo manuale, lasciato interrotto ma per fortuna integrato sulle lacune aperte e pubblicato postumo dai suoi allievi. Esso mostra un lavoro di approfondimento di molte tematiche settecentesche, già trattate o magari sfiorate nel primo; nel contempo il manuale andava avanti, fino alla rivoluzione in Francia e alle codificazioni di Napoleone<sup>91</sup>. Non si sa dove sarebbe ulteriormente giunto, ma si comprende che nel ventennio alle spalle lo studioso della Università Cattolica aveva maturato l'esigenza di inspessire il discorso, aggiornandolo e rendendolo più meditato e critico.

In generale, alla domanda precedentemente posta le risposte sono state molteplici anche in dipendenza del sistema misto con cui erano gestiti i curricula che prevedevano sì un numero tabellare di crediti per le materie storico-giuridiche, ma consentivano un certo gioco nell'apertura degli insegnamenti offerti secondo scelte autonome delle singole Facoltà. Per comodità esse si possono raggruppare in alcune tipologie, che in fondo mettevano in atto intuizioni, proposte o prime realizzazioni emerse nell'esperienza di fine Novecento.

a) Manuali comprensivi dell'intera cronologia della materia (età medievale, moderna, contemporanea), con autore individuale o con più autori. L'utilità di un manuale scritto da un unico studioso sembrerebbe evidente, sia in senso positivo (dovrebbe assicurare un'interpretazione omogenea, secondo un filo conduttore preventivamente pensato), sia in senso negativo (evita o almeno diminuisce i pericoli di sconnessione e le ripetizioni); sembra cioè che lo studioso singolo possa più facilmente individuare i fulcri attorno a cui dipanare la trattazione e arrivare a una sistemazione unitaria. D'altra parte l'estensione della disciplina rende sempre più difficile trovare le competenze generali o, se si trovano, appare comunque onerosa la preparazione di un testo per i tempi lunghi necessari ad assorbire e poi racchiudere in un libro didattico tematiche che hanno storiografie internazionali molto vaste. Il mercato editoriale, del resto, non può che benedire gli sforzi di *équipe*, che assicurano in partenza adozioni e un bacino di vendite assai più sicuro ed elevato rispetto al manuale prodotto dal singolo studioso.

---

<sup>91</sup> A. Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.

Un bell'esempio di manuale cronologicamente includente l'intera materia e scritto da un solo autore è quello di Padoa Schioppa. Preceduto dal citato manuale medievistico del 1995 e da una raccolta di saggi che già facevano presagire il futuro compiuto esito<sup>92</sup>, esso fu edito nel 2007 e si presenta come un compattissimo manuale che dispone circa sedici secoli di storia giuridica europea (dal V al XX secolo) attorno al filo conduttore di tre fonti – la legislazione, la dottrina e la prassi – variamente combinate nel tempo e nelle diverse aree regionali<sup>93</sup>. Nelle pagine del maestro milanese il lemma “fonte” perdeva ogni residuo meccanicismo insito nella originaria metafora naturalistica: esso designava tre funzioni formative dell'ordinamento che interagivano ora collaborando, ora collidendo, secondo rapporti di forza sempre cangianti ed espressivi dei valori e degli interessi presenti nel sociale<sup>94</sup>. Forte di un retroterra di ricerche molto vaste – Padoa Schioppa può dirsi uno *specialista di tutto* nel campo della disciplina – e di un filo conduttore nitido, con le opportune selezioni il manuale riusciva a racchiudere in un denso volume l'intera materia<sup>95</sup>.

Per quanto riguarda i manuali scritti a più mani, di recente sono state pubblicate due proposte interessanti. Il primo presenta forse un assunto di partenza più pragmatico<sup>96</sup>. A distanza di quasi un decennio dalla prova manualistica di Padoa Schioppa e forse pensando all'abbassamento del livello medio della preparazione scolastica, gli Autori esplicitamente proponevano un testo agile con

<sup>92</sup> A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna 2003.

<sup>93</sup> A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, Bologna 2007 (II edizione: 2016).

<sup>94</sup> Ecco come l'Autore esprimeva la convinzione sottesa al manuale: «Storia dei fatti e storia delle idee nel diritto si intersecano continuamente: l'interrelazione costante tra consuetudini, leggi e dottrine ne è di per sé la prova evidente. Inoltre, non solo gli interessi (spesso confliggenti tra loro) ma anche i valori (non di rado dissonanti e spesso in conflitto con gli interessi) sono compresenti e intrecciati in ogni manifestazione del diritto: ogni sentenza, ogni legge, ogni opinione espressa da un giurista porta in sé un impasto di interessi e di valori, in ogni ramo dell'ordinamento giuridico» (ivi, p. 8).

<sup>95</sup> Tuttora valido il giudizio per il quale si tratta del «testo che offre una più ampia rappresentazione europea del fenomeno giuridico nelle diverse dimensioni di legislazione, dottrina e prassi» (C. Storti, *La storiografia giuridica italiana dal 1972 a oggi: stato dell'arte e prospettive*, in B. Sordi (cur.), *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, Milano 2013, p. 19 nota 25).

<sup>96</sup> *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino 2016. Ne erano Autori P. Alvazzi del Frate, M. Cavina, R. Ferrante, N. Sarti, S. Solimano, G. Speciale, E. Tavilla. Dopo una seconda edizione (2018), nella terza (2022) al libro fu aggiunto un nuovo capitolo di M. N. Miletti sugli sviluppi del diritto penale da Beccaria ai codici Rocco del 1930 con conseguente espunzione delle parti che nei capitoli delle precedenti edizioni trattavano della corrispondente materia penale. Nella terza edizione, che mantiene lo stesso numero di pagine (450), è segnalato il coordinamento generale da parte di Tavilla.

un'articolazione innovativa in otto capitoli (diventati nove nella terza edizione), assai contenuto nel numero di pagine. Con grande onestà dichiaravano che i saggi non erano omogenei tra loro mancando una coerente visione d'insieme e anzi proponendo interpretazioni assai divergenti; e tuttavia confidavano che tale carattere potesse risolversi in un valore aggiunto dando coscienza allo studente che la storia non segue percorsi lineari e che ogni storiografia – anche il genere manualistico – è sempre soggettivamente condizionata<sup>97</sup>.

Abbastanza diversa l'impostazione dell'altro manuale collettaneo, appena pubblicato<sup>98</sup>. Esso infatti comprende una trattazione generale che procede dal Medioevo all'età contemporanea, di cui è autore lo stesso curatore dell'iniziativa, Cassi<sup>99</sup>; seguono quattro contributi specifici o di approfondimento, firmati da Rosboch (istituzioni), Valsecchi (famiglia), Speciale (mercato e commercio) e Ferrari Zumbini (costituzioni). È una formula che, in un libro collettaneo, unisce il vantaggio di uno svolgimento omogeneo per la parte generale con il beneficio di poter articolare la trattazione su alcuni temi particolari, ma scelti indubbiamente tra quelli più importanti per il rilievo economico-sociale.

b) In una seconda tipologia possono comprendersi i manuali dedicati a un settore cronologico parziale, interessante dunque una sola o al più due delle età convenzionali su cui si estende la materia. È un frazionamento che presenta lo svantaggio dell'incompletezza, ma anche due benefici, di tipo soggettivo e oggettivo: lo studioso si può concentrare sul periodo in cui si sente uno specialista e il manuale può ricevere una certa articolazione, essendo maggiore lo spazio. Ne sono esempi il libro di Loschiavo – intelligente strumento dedicato a quella “terra di nessuno” costituita dalla fase di trapasso tra il tardo antico e il Medioevo<sup>100</sup> – e quello di Caravale, sintesi orientativa delle vicende giuridiche in Europa (dottrina e correnti di pensiero, legislazione, codici e costituzioni, istituzioni) dal tramonto del Medioevo alla fine della seconda guerra mondiale<sup>101</sup>. Ma talvolta si è arrivati a proporre una visione pressoché completa della materia attraverso più volumi, che finivano per costituire un plesso unitario: è il caso, già menzionato, di Bellomo, che ha continuato fino a tempi recenti a pubblicare i suoi manuali spazianti dal Medioevo all'età moderna; di Ascheri, che al suo impegno per un testo didattico medievistico ha aggiunto quello per l'età

<sup>97</sup> Ivi, pp. XI-XII (I edizione).

<sup>98</sup> A.A. Cassi (cur.), *Le danze di Clio e Astrea. Fondamenti storici del diritto europeo*, progetto multimediale a cura di A. Sandonà, Torino 2023.

<sup>99</sup> Assai sintetica e coesa, questa parte si estende per 330 pagine, circa il 60% del totale.

<sup>100</sup> L. Loschiavo, *L'età del passaggio. All'alba del diritto comune europeo (secoli III-VII)*, Torino 2016 (II edizione 2019).

<sup>101</sup> M. Caravale, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Roma-Bari 2012.

moderna e contemporanea<sup>102</sup>; di Pene Vidari, di cui sono stati pubblicati postumi, con le revisioni e le integrazioni di alcuni colleghi torinesi, due volumi, rispettivamente sulla storia giuridica in età medievale e moderna e in età contemporanea<sup>103</sup>.

c) Manuali dedicati a un settore tematico della materia, fosse la storia delle codificazioni o delle costituzioni, oppure del processo (penale o civile), o ancora del diritto amministrativo, civile, commerciale, penale: scelte particolari e dal differente accostamento – talora erano rivolte all’esposizione di uno spicchio particolare del tema, talora invece a uno svolgimento cronologicamente vasto e complesso – che comunque fuoriuscivano da quell’età medievale che aveva costituito a lungo l’interesse principale della disciplina e che si addentravano per lo più nel diritto contemporaneo. Spesso si tratta di testi che, scritti da grandi specialisti, hanno un distinto posto nella letteratura scientifica della materia affrontata<sup>104</sup>.

Queste tipologie, certo qui delineate in modo molto semplificato, costituiscono complessivamente le diverse risposte date nel nostro secolo all’esigenza del manuale. Non sono in realtà confliggenti tra loro, ma almeno tendenzialmente complementari. Si può pensare, ad esempio, a una preparazione complessiva storico-giuridica costruita attraverso una parte generale e uno o più approfondimenti specifici sulla storia di qualche istituto o branca del diritto. Nel complesso emergono due caratteri dell’intera produzione manualistica generale: l’arco temporale stabilmente compreso tra il tardo antico e gli ordinamenti vigenti; l’area culturale interessata, unanimemente considerata l’Europa. S’intende che nella civiltà “quantitativa” odierna (ogni materia ha un certo numero di crediti, corrispondenti convenzionalmente a un numero di ore di insegnamento e di lavoro e, almeno nelle aspettative, a un certo numero di pagine del manuale) è assai arduo comprendere la trattazione in un solo libro. Ciò induce, di volta in volta, secondo le diverse sensibilità, a una forte selezione delle tematiche da

---

<sup>102</sup> Per il Medioevo, ma dopo precedenti esperimenti didattici riguardanti le istituzioni, i diritti e vari aspetti della vita giuridica, M. Ascheri, *Introduzione storica al diritto medievale*, Torino 2007; per l’età moderna e contemporanea: Id., *Introduzione storica al diritto moderno e contemporaneo*, Siena 2000 (ma 2001), ampiamente rimaneggiato ed accresciuto in ulteriori edizioni: Torino, 2003, 2007 e 2008, con ristampa nel 2023. Il testo si estende anche alle costituzioni degli Stati Uniti e, per la situazione italiana, giunge fino alle soglie dell’attuale secolo.

<sup>103</sup> G.S. Pene Vidari, *Storia del diritto in età medievale e moderna*, e Id., *Storia del diritto in età contemporanea*, entrambi Torino 2023, con revisioni e integrazioni di C. Bonzo, P. Casana e V. Gigliotti.

<sup>104</sup> Si confida che l’avvertenza precedentemente espressa (§ 1, in fine e cfr. *supra* nota 47) e le ragioni di spazio giustifichino la scelta di non fare menzione specifica dei molti testi rientranti in questa tipologia.

presentare al lettore, a “risparmiare” sullo spazio dedicato a qualcuna delle tre ormai tradizionali sezioni temporali, a ridurre l’attenzione per certe dimensioni dell’esperienza giuridica europea (con la giustificazione, ad esempio, dell’esigenza di adottare come filo conduttore, pur non esaustivo, la trattazione delle vicende italiane)<sup>105</sup>. Si usa inoltre qualche artificio strutturale (eliminazione delle note, sostituite da una scheda bibliografica essenziale, di solito per capitoli).

Sono tutte scelte legittime (eventualmente discutibili), dato l’obbligo di selezionare i contenuti della vastissima materia. In fondo i manuali sono sperimentazioni continue, sottoposte a aggiornamenti e rettifiche nel quotidiano lavoro di insegnamento. E il collaudo è duplice: quello soggettivo, derivante dalla specifica esperienza didattica, si incrocia con l’esame comunitario e allargato, proveniente dal contesto della disciplina. In fin dei conti la tradizione della storia del diritto vive e si rinnova incessantemente nei libri scritti per la scuola.

#### 10. *Una riflessione finale*

Al termine della rassegna non può esserci alcuna conclusione, ma le tendenze in atto sollecitano qualche riflessione. In particolare la propensione alla semplicità e compattezza dei manuali comporta un rischio: la riduzione della dimensione problematica della trattazione, cioè della funzione critica dell’insegnamento. Nella convinzione che la brevità ad ogni costo sia un feticcio da evitare, le proposte possono essere diverse e inevitabilmente coinvolgono la concezione che si ha della disciplina storico-giuridica. Si sente comunque la mancanza di un nuovo *Handbuch* che, a distanza di mezzo secolo, con uno sforzo congiunto di specialisti (non solo europei) e con impostazione radicalmente rinnovata, prenda il posto della maestosa, ma ovviamente molto datata, opera ideata da Coing<sup>106</sup>. Potrebbe essere il retroterra, almeno in generale condiviso, da cui muovere per storie in qualche modo particolari.

---

<sup>105</sup> Frequentemente si nota, ad esempio, il sacrificio dell’esperienza ordinamentale e dottrinale ispanica, spesso ridotta a brevi considerazioni sulla Seconda scolastica.

<sup>106</sup> Un’opera simile potrebbe realizzare l’auspicio di una *Global Legal History* formulato una dozzina di anni fa da B. Sordi, *Parole introduttive*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, cit., p. 5. Sul significato del progetto di Coing e sulle discussioni che seguirono nei decenni successivi al suo ritiro dalla direzione del Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte fin quasi ai giorni nostri v. E. Conte, *Storia per giuristi. Le discipline storiche nella formazione e nella cultura dei giuristi fuori d’Italia*, in *Storia del diritto e identità disciplinari*, cit., pp. 227-232.



Conviene ritornare alle intuizioni programmatiche di Sbriccoli sulla storia del diritto come *comparto autonomo* ma inserito in una *storia integrale*<sup>107</sup> e, come viepiù emerge nel secolo presente, *universale*<sup>108</sup>.

È questa, innanzi tutto, una direttrice scientifica, cioè un bisogno attuale della disciplina, se intende far tesoro dei tre momenti di sviluppo della sua storia in Italia per superarli nelle nuove condizioni culturali: a) la fase erudita pionieristica, che ha proposto i dati basilari di conoscenza della storia del diritto in Italia; b) quella dogmatica, che ha riavvicinato lo storico del diritto al giurista-tecnico; c) quella rivolta alla ricostruzione del pensiero giuridico, che ha reintegrato lo storico del diritto tra i giuristi. Nell'attuale crisi di crescita, si tratterebbe, da un lato, di re-immettere compiutamente i giuristi nel mondo della storia, dall'altro di rivolgersi agli studiosi (e alle Facoltà) di scienze umane per far comprendere loro che il diritto non è mera tecnica, né mera sovrastruttura, ma è parte integrante della storia.

A questi fini molto può la didattica: non solo perché in essa in qualche misura si rispecchia la disciplina<sup>109</sup>, ma perché quegli obiettivi coincidono con il compito formativo dei futuri giuristi. Le diverse modalità attraverso cui dar corso a tali esigenze affiorano nel brulichio della manualistica passata in rassegna nelle pagine precedenti: mentre emerge netta l'istanza di mantenere unitaria la materia, la sua sconfinatezza sembra comunque consigliare di tener conto dell'esistenza degli specialismi. E questo in relazione sia alla suddivisione in tre tradizionali periodi (medioevale, moderno, contemporaneo), sia all'articolazione delle branche giuridiche (il privato, penale, commerciale, costituzionale, ecc.), sia alla sotto-articolazione (ad esempio, nell'ambito del diritto privato: la famiglia, le successioni, i contratti).

Inevitabile fantasticare, dopo aver osservato retrospettivamente i principali itinerari didattici intrapresi dalla disciplina. Si può immaginare una didattica radicalmente diversa dalle impostazioni prevalenti e perciò ripensata costruttivamente per quanto riguarda la collocazione delle materie storico-giuridiche nel curriculum (non solo di Giurisprudenza), le connessioni con gli altri insegnamenti e le modalità didattiche (molto più articolate e varie), la frequenza degli

<sup>107</sup> Sbriccoli, [Intervento], cit., pp. 126-127 e già prima Id., *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. Grossi (cur.), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*, Milano 1986, pp. 127-148.

<sup>108</sup> L'antica metodologia di ricerca storica basata su concetti oppositivi, già criticata in passato (v. sopra nel testo, § 5 in fine) è sempre più soppiantata da complesse impostazioni realiste, che naturalmente allargano e complicano i compiti dello studioso e del didatta mondializzando i suoi orizzonti (v. A.M. Hespanha, *Particularidades de método de uma história mundial do direito*, in *Storia e diritto. Esperienze a confronto*, cit., specialmente pp. 485-486).

<sup>109</sup> V. sopra, § 1.

studenti (attualmente non obbligatoria in Italia), il ruolo della parola nelle lezioni e nei seminari.

Il gioco della fantasia rende evidente che la realtà potrebbe essere diversa, ma mostra anche che lo strumento manualistico non può essere isolato dal contesto (culturale e curricolare) entro cui opera. Molto può lo statuto idealmente condiviso dalla comunità scientifica storico-giuridica coniugato con la libertà di insegnamento. Così, entro un orizzonte identitario nel quale siano fermi il fondamento unitario della disciplina articolata nelle tre epoche storiche e l'orizzonte di una storia universale, un programma specialistico potrebbe rivelarsi non meno formativo di un programma generale classico. Raccogliendo ancora un'idea di Sbriccoli<sup>110</sup>, si potrebbe ad esempio ipotizzare un corso di diritto penale che dal tardo antico arrivi ad oggi; potrebbe illustrare i valori sociali fondanti, cioè i beni tutelati dal diritto, e i veicoli (ideologici e fattuali) attraverso cui tali valori circolavano e costituivano l'ossatura della convivenza (anche nella loro manifestazione in altri campi), nonché i meccanismi di difesa con i vari protagonisti socio-istituzionali in azione. Allargando la visuale alle diverse epoche si parlerebbe di glossatori e commentatori, di diritto della Chiesa, di lettere arbitrarie, di *ius commune* e di *iura propria*, di percorsi processuali e di ricerca della "verità", di privilegi cetuali, di rapporti tra morale e diritto, delle prime cattedre di *ius criminale*, di "pratici" alla Alberto Gandino e di "sistematori" alla Tiberio Deciani, di *ordonnances*, di *Practicae* secentesche, di Grozio e Pufendorf, di Thomasius e Böhmer, di Beccaria e Federico II, di istanze utilitaristiche e umanitarie, di riforme illuminate e di codici, di scuola positiva, di teorie processuali, della scala dei reati nella società borghese ottocentesca, di legalità e arbitrio. Muovendo da una branca del diritto, l'intera sfera dei rapporti tra individuo e ordinamento potrebbe essere così scandagliata in chiave storica.

*Mutatis mutandis*, queste stesse grandi tematiche potrebbero essere trattate sviluppando corsi di storia di altri rami del diritto oppure di singoli concetti (di libertà della persona, ad esempio): apparentemente un inventario disordinato e infinito, che nella voce dell'insegnante e nel "manuale" potrebbe però essere ricomposto quale mondo di forme giuridiche, di ideologie, di dottrine e sentenze, incastonate nella vita sociale dei popoli.

---

<sup>110</sup> M. Sbriccoli, *Storia del diritto e storia della società*, cit., specialmente pp. 145-148.